



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

**DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 110 Del 30-03-22**

**Oggetto: MODIFICA ART. 20 DEL VIGENTE PIANO DI UTILIZZAZIONE DELL'ARENILE "AREE ATTREZZATE PER IL GIOCO E LO SPORT NEGLI STABILIMENTI BALNEARI" \_ATTO DI INDIRIZZO**

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

---

<b>CIARAPICA FABRIZIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>TROIANI FAUSTO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>COGNIGNI GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CAPPONI BARBARA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>CARASSAI ERMANNO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>BELLETTI ROBERTA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CALDARONI FRANCESCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

---

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1<sup>^</sup> comma del D.Lgs n. 267/2000, non necessita di alcun parere in ordine alla regolarità contabile.

Data: 22-03-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari  
Castellani Andrea

 Firmato

---

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1<sup>^</sup> comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 21-03-2022

Il Responsabile del servizio  
STRAPPATO PAOLO

 Firmato

---

**Richiamato il seguente documento istruttorio redatto dal Responsabile del procedimento:**

"" ""

PREMESSO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2011, il comune di Civitanova Marche ha approvato il Piano di Utilizzazione dell'Arenile e le relative norme tecniche di attuazione, con le quali vengono regolamentati gli interventi di natura edilizia, la realizzazione di infrastrutture di servizio alla spiaggia e disciplinati gli usi e le attività consentite sull'arenile all'interno del territorio comunale di Civitanova Marche.

RILEVATO CHE, a seguito della Delibera della Giunta Comunale n. 172 del 29-04-21 avente ad oggetto *“modalità' di utilizzo temporaneo aree demaniali marittime stagione balneare anno 2021 - emergenza sanitaria covid-19. ATTO DI INDIRIZZO. I.E.”*, nel corso della stagione balneare 2021, per far fronte all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID 19, al fine di poter rispondere alle esigenze presentate dalle varie attività balneari (stabilimenti balneari, ristoranti e pizzerie) ricadenti all'interno delle aree disciplinate dal Piano di Utilizzazione dell'Arenile, sono state adottate disposizioni derogatorie rispetto alle norme del piano di spiaggia, in particolare modo si è consentito con carattere di eccezionalità. *“l'installazione di spazi dedicati al gioco comprensivi di pavimentazioni appoggiate al suolo fino ad una superficie massima di mq. 400,00, i quali dovranno essere rimossi al termine dei 120 giorni dall'installazione (da comunicare con CIL al S.U.E.) e comunque non oltre il 30/09/2021, sempre nel rispetto delle norme approvate dal PGIZC ed a condizione che l'interessato, presenti regolare domanda con allegata fidejussione bancaria e/o assicurativa in favore dell'Amministrazione Comunale a garanzia della rimozione completa delle attrezzature concesse, il cui importo dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale in relazione al costo necessario per lo smontaggio;”*

PRECISATO CHE, conseguentemente a tali disposizioni, alcuni operatori hanno provveduto alla installazione di spazi pavimentati dedicati al gioco, realizzati con elementi prefabbricati assemblati in loco, conformemente a quanto disposto dalla citata delibera di Giunta Municipale, e che tali interventi hanno suscitato un vivo interesse da parte della cittadinanza e dei turisti, con coinvolgimento di un crescente numero di utenti tale da indurre gli operatori a chiedere una proroga alle autorizzazioni temporanee a suo tempo concesse.

PRESO ATTO CHE con successiva Delibera della Giunta Comunale n. 461 Del 19-10-21, come modificata e d'integrata dalla è stata concessa una proroga, nei limiti massimi previsti ai sensi delle norme edilizie vigenti, all'installazione di dette strutture rientranti nella fattispecie delle *“ opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché*

*destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale" così come definite dall'art. 6 comma 1 lett. E-bis del DPR 380/2001, con vincolo di rimozione al termine del periodo massimo autorizzabile espressamente indicato nella citata delibera;*

CONSIDERATO CHE da incontri con le associazioni e con altri soggetti portatori di interessi, riconosciuto l'esito positivo dell'esperienza condotta durante la precedente stagione balneare, è emersa la richiesta di poter dotare in maniera stabile le aree in concessione di spazi dedicati al gioco e alla pratica di discipline sportive con superfici pavimentate di estensione analoga a quanto concesso con le disposizioni derogatorie di cui alla citata Delibera 172/2021, e, quindi, stante l'imminenza della stagione estiva, presupponendo la necessità di apportare alcune modifiche al vigente piano di utilizzazione dell'arenile anche prima della redazione dei nuovi strumenti urbanistici, i maniera tale da consentire la realizzazione delle strutture sportive su aree demaniali e la loro attivazione già a partire dalla prossima stagione balneare.

CONSIDERATO CHE il Comune di Civitanova Marche, rilevando che la realizzazione di tale tipologia di strutture possa favorevolmente inserirsi all'interno del panorama di attrattive presenti sul lungomare di Civitanova, incrementandone la qualità e diversificando l'offerta ricreativa, e che allo stesso tempo possa costituire un positivo volano per attrarre ulteriori turisti e visitatori e fidelizzare gli abituali frequentatori, nelle more dell'adeguamento del vigente piano di spiaggia alle prescrizioni dettate dal PGIZC, ritiene di poter incentivare l'installazione di strutture destinate allo svolgimento di attività ludico- sportive che prevedano l'occupazione di porzioni di arenile anche in deroga ai limiti attualmente vigenti di cui all'art.20 del Piano di Spiaggia

RITENUTO PERTANTO CHE una modifica normativa all'art. 20 delle disposizioni vigenti del piano di utilizzazione dell'arenile rivesta carattere di interesse pubblico in quanto contribuirebbe ad una valorizzazione dell'offerta turistico- ricreativa delle aree di litorale, con evidente ritorno per il territorio;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 34/92

Pareri

## PER QUANTO SOPRA SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- condividere e sostenere dal punto di vista politico-amministrativo la modifica normativa dell'art. 20 del vigente Piano di Spiaggia, consentendo l'installazione di spazi destinati al gioco ed alla pratica sportiva in maniera stabile e con opere di facile sgombero e per una superficie pavimentata di dimensioni pari a 400 mq nel rispetto delle vigenti norme che regolano il demanio marittimo e nelle more dell'adeguamento al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere – GIZC,
- prevedere l'adozione delle seguenti modifiche, salvo ulteriori e più opportuni approfondimenti tecnici da parte dei servizi interessati:

### NTA PIANO DI SPIAGGIA VIGENTE

#### Art. 20

#### Aree attrezzate per il gioco e lo sport negli stabilimenti balneari

Le attività sportive (beach volley, bocce, minigolf, fitness) consentite all'interno delle aree gioco dovranno essere collocate sempre all'interno dell'area di sedime prevista per le attrezzature balneari. Inoltre, i giochi devono rispondere ai requisiti di sicurezza.

Le attrezzature e le relative recinzioni devono rispettare una distanza minima dai confini di concessione di ml. 3.00.

Ove il tipo di utilizzazione lo renda necessario occorre prevedere una recinzione di protezione con reti in corda o nylon tipo pesca. E' possibile l'installazione di pedane preferibilmente in legno, cemento o plastica, semplicemente appoggiate sull'arenile per una superficie massima di mq. 50.00 che dovranno essere comunque rimosse al termine della stagione estiva.

Può essere consentita, dietro il pagamento del relativo canone, l'installazione di una idonea copertura a protezione e utilizzo delle strutture sportive nei mesi d'inverno, a condizione che l'interessato presenti regolare domanda con allegata fidejussione a garanzia che se la copertura non verrà rimossa entro il 1° aprile di ogni anno interverrà l'Amministrazione stessa. In tal caso, la copertura dovrà essere intonata ai colori caratterizzanti la concessione.

Si conferma la struttura da ballo della concessione n.9, così come previsto nella Tav. 11.

### NTA PIANO DI SPIAGGIA MODIFICATO

#### Art. 20

#### Aree attrezzate per il gioco e lo sport negli stabilimenti balneari nelle aree in concessione

Le attività sportive (beach volley, bocce, minigolf, fitness, **beach soccer, padel o altre discipline**) consentite all'interno delle aree gioco dovranno essere collocate sempre all'interno dell'area di sedime prevista per le attrezzature balneari. Inoltre, i giochi devono rispondere ai requisiti di sicurezza.

Le attrezzature e le relative recinzioni devono rispettare una distanza minima dai confini di concessione di ml. 3.00.

Ove il tipo di utilizzazione lo renda necessario occorre prevedere una recinzione di protezione con reti in corda o nylon tipo pesca. **E' ammesso l'utilizzo di pannellature trasparenti in vetro o plexiglas e di reti metalliche solo se strettamente necessario allo svolgimento della disciplina sportiva. Parimenti, è ammessa la realizzazione di impianti di illuminazione a servizio dell'attività ludico-sportiva mediante installazione di pali per illuminazione su fondazioni prefabbricate.**

**Fermo restando il rispetto delle fasce di edificabilità previste ai sensi delle norme vigenti e garantendo in maniera costante il libero accesso al mare alle persone con handicap così come prescritto al precedente art. 6 delle presenti norme, per la realizzazione di aree attrezzate di cui al presente articolo e' possibile l'installazione all'interno della singola concessione di pedane preferibilmente in legno, cemento o plastica, semplicemente appoggiate sull'arenile per una superficie massima di mq. ~~50.00~~ **400,00** che dovranno essere comunque rimosse al termine della stagione estiva. Tali opere dovranno risultare di facile sgombero ed essere inserite esclusivamente all'interno della fascia edificabile così come definita dalle disposizioni prescrittive di cui all'art. 13 comma 4 lettera g. delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere approvato con Delibera di Giunta della Regione Marche n. 104/2019**

Può essere consentita, dietro il pagamento del relativo canone, l'installazione di una idonea copertura a protezione e utilizzo delle strutture sportive nei mesi d'inverno, a condizione che l'interessato presenti regolare domanda con allegata fidejussione a garanzia che se la copertura non verrà rimossa entro il 1° aprile di ogni anno interverrà l'Amministrazione stessa. In tal caso, la copertura dovrà

essere intonata ai colori caratterizzanti la concessione.

Si conferma la struttura da ballo della concessione n.9, così come previsto nella Tav. 11.

- avviare, a cura del competente Dirigente del Settore VI° (Pianificazione Territoriale – Edilizia –SUAP), ogni iniziativa utile e necessaria per la successiva attuazione della presente proposta, secondo gli obiettivi strategici fissati con il presente atto;
- di dare atto che, trattandosi di atto di indirizzo, nella presente fase non si necessita di parere contabile in quanto non sono previste spese;
- di dare atto che compete all'Arch. Paolo Strappato, quale dirigente del Settore VI l'attuazione del presente provvedimento;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

\*\*\*\*\*

### **LA GIUNTA**

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACCERTATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita il parere di regolarità contabile;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di condividere e sostenere dal punto di vista politico-amministrativo la modifica normativa dell'art. 20 del vigente Piano di Spiaggia, consentendo l'installazione di spazi destinati al gioco ed alla pratica sportiva in maniera stabile e con opere di facile sgombero e per una superficie pavimentata di dimensioni pari a 400 mq nel rispetto delle vigenti norme che regolano il demanio marittimo e nelle more dell'adeguamento al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere – GIZC,
- di prevedere l'adozione delle seguenti modifiche, salvo ulteriori e più opportuni approfondimenti tecnici da parte dei servizi interessati:

NTA PIANO DI SPIAGGIA VIGENTE

Art. 20

**Aree attrezzate per il gioco e lo sport negli stabilimenti balneari**

Le attività sportive (beach volley, bocce, minigolf, fitness) consentite all'interno delle aree gioco dovranno essere collocate sempre all'interno dell'area di sedime prevista per le attrezzature balneari. Inoltre, i giochi devono rispondere ai requisiti di sicurezza.

Le attrezzature e le relative recinzioni devono rispettare una distanza minima dai confini di concessione di ml. 3.00.

Ove il tipo di utilizzazione lo renda necessario occorre prevedere una recinzione di protezione con reti in corda o nylon tipo pesca. E' possibile l'istallazione di pedane preferibilmente in legno, cemento o plastica, semplicemente appoggiate sull'arenile per una superficie massima di mq. 50.00 che dovranno essere comunque rimosse al termine della stagione estiva.

Può essere consentita, dietro il pagamento del relativo canone, l'istallazione di una idonea copertura a protezione e utilizzo delle strutture sportive nei mesi d'inverno, a condizione che l'interessato presenti regolare domanda con allegata fidejussione a garanzia che se la copertura non verrà rimossa entro il 1° aprile di ogni anno interverrà l'Amministrazione stessa. In tal caso, la copertura dovrà essere intonata ai colori caratterizzanti la concessione.

Si conferma la struttura da ballo della concessione n.9, così come previsto nella Tav. 11.

NTA PIANO DI SPIAGGIA MODIFICATO

Art. 20

**Aree attrezzate per il gioco e lo sport negli stabilimenti balneari nelle aree in concessione**

Le attività sportive (beach volley, bocce, minigolf, fitness, *beach soccer, padel o altre discipline*) consentite all'interno delle aree gioco dovranno essere collocate sempre all'interno dell'area di sedime prevista per le attrezzature balneari. Inoltre, i giochi devono rispondere ai requisiti di sicurezza.

Le attrezzature e le relative recinzioni devono rispettare una distanza minima dai confini di concessione di ml. 3.00.

Ove il tipo di utilizzazione lo renda necessario occorre prevedere una recinzione di protezione con reti in corda o nylon tipo pesca. ***E' ammesso l'utilizzo di pannellature trasparenti in vetro o plexiglas e di reti metalliche solo se strettamente necessario allo svolgimento della disciplina sportiva. Parimenti, è ammessa la realizzazione di impianti di illuminazione a servizio dell'attività ludico-sportiva mediante installazione di pali per illuminazione su fondazioni prefabbricate.***

***Fermo restando il rispetto delle fasce di edificabilità previste ai sensi delle norme vigenti e garantendo in maniera costante il libero accesso al mare alle persone con handicap così come prescritto al precedente art. 6 delle presenti norme, per la realizzazione di aree attrezzate di cui al presente articolo e' possibile l'istallazione all'interno della singola concessione di pedane preferibilmente in legno, cemento o plastica, semplicemente appoggiate sull'arenile per una superficie massima di mq. 50.00 ~~400,00~~ che dovranno essere comunque rimosse al termine della stagione estiva. Tali opere dovranno risultare di facile sgombero ed essere inserite esclusivamente all'interno della fascia edificabile così come definita dalle disposizioni prescrittive di cui all'art. 13 comma 4 lettera g. delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere approvato con Delibera di Giunta della Regione Marche n. 104/2019***

Può essere consentita, dietro il pagamento del relativo canone, l'istallazione di una idonea copertura a protezione e utilizzo delle strutture sportive nei mesi d'inverno, a condizione che l'interessato presenti regolare domanda con allegata fidejussione a garanzia che se la copertura non verrà rimossa entro il 1° aprile di ogni anno interverrà l'Amministrazione stessa. In tal caso, la copertura dovrà essere intonata ai colori caratterizzanti la concessione.

Si conferma la struttura da ballo della concessione n.9, così come previsto nella Tav. 11.

- di avviare, a cura del competente Dirigente del Settore VI° (Pianificazione Territoriale – Edilizia –SUAP), ogni iniziativa utile e necessaria per la successiva attuazione della presente proposta, secondo gli obiettivi strategici fissati con il presente atto;
- di dare atto che, trattandosi di atto di indirizzo, nella presente fase non si necessita di parere contabile in quanto non sono previste spese;
- di dare atto che compete all'Arch. Paolo Strappato, quale dirigente del Settore VI l'attuazione del presente provvedimento.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

**DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale  
Morosi Sergio

Il Presidente  
CIARAPICA FABRIZIO

---

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 04-04-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 04-04-22

Segretario Generale  
Morosi Sergio

---

---

#### CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 30-03-22

Segretario Generale  
Morosi Sergio